

(N. 1306)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **COSATTINI, GRISOLIA, MANCINI, ADINOLFI, RAJA,**
MERLIN Umberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1950

Impugnabilità per cassazione delle sentenze dei conciliatori.

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile, disposte col decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificate dal Parlamento con la legge 14 luglio 1950, n. 581, venne mantenuta la disposizione dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, approvato con decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, che al primo comma escludeva dalla proponibilità del ricorso per Cassazione le sentenze del giudice conciliatore.

Tale norma venne, per evidente errore, riprodotta nel testo come sopra ratificato, mentre per effetto dell'articolo 111 della Costituzione doveva riconoscersi che anche le sentenze dei conciliatori sono passibili di tale gravame.

È pertanto opportuno rettificare l'errore ed all'uopo si presenta la proposta di legge seguente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel testo del primo comma dell'articolo 370 del Codice di procedura civile, modificato dall'articolo 42 nella legge 14 luglio 1950, n. 581, sono soppresse le parole: « escluse quelle del conciliatore ».

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.